



Città di Legnano

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

**Norme in deroga all'art.23 del D.Lgs n.285/1992
e sue modifiche ed integrazioni**

NORME TECNICHE

Delibera G.C. n.54 del 07/04/2009

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art.1 - Obiettivi del Piano	3
Art.2 - Ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari	3
Art.3 - Zonizzazione del centro abitato.....	3
Art.4 - Classificazione delle strade	4
Art.5 - Classificazione degli impianti pubblicitari.....	4
Art.6 - Caratteristiche tecniche	4
Art.7 - Norme per l'illuminazione	5
Art.8 - Abaco generale delle distanze	6
Art.9 - Abaco specifico	7
Art.10 - Limitazioni e divieti	8
Art.11 - Deroghe	9
CAPO II - PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE.....	10
Art.12 - Impianti pubblicitari permanenti.....	10
Art.13 - Insegna di esercizio.....	10
Art.14 - Targa professionale.....	12
Art.15 - Vetrofania.....	12
Art.16 - Bachecca o mezzo pubblicitario di servizio.....	12
Art.17 - Scritte pubblicitarie su tenda solare	13
Art.18 - Manufatto pubblicitario tridimensionale	13
Art.19 - Preinsegna	13
Art.20 - Cartello pubblicitario	15
Art.21 - Mezzo pubblicitario in aderenza a costruzioni	16
Art.22 - Impianto a messaggio variabile	17
Art.23 - Cartello di sponsorizzazione manutenzione aree verdi	18
Art.24 - Mezzi pubblicitari nei distributori di carburante	18
Art.25 - Impianti pubblicitari di servizio.....	18
CAPO III - PUBBLICITÀ ESTERNA TEMPORANEA	19
Art.26 - Impianti pubblicitari temporanei.....	19
Art.27 - Tipologie di impianti consentiti	19
Art.28 - Striscione	20
Art.29 - Stendardo	21
Art.30 - Locandina su supporto.....	22
Art.31 - Mezzo pubblicitario pittorico.....	23
Art.32 - Cartello pubblicitario di cantiere	24
Art.33 - Allestimento pubblicitario di vetrine.....	25
Art.34 - Pubblicità con veicoli ad uso speciale e rimorchi	25
CAPO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	26
Art.35 - Impianti di Pubblica Affissione.....	26
Art.36 - Affissione di manifesti istituzionali.....	26
Art.37 - Affissione di manifesti commerciali	26
Art.39 - Pubblicità sui veicoli	27
Art.40 - Pubblicità fonica.....	27
Art.41 - Pubblicità varia	27
CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE.....	28
Art.41 - Entrata in vigore.....	28
Art.42 - Norma transitoria - Regolarizzazione degli impianti esistenti.....	28

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Obiettivi del Piano

1. In attuazione al capo III del *Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni*, il presente Piano regola la distribuzione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato, al fine di razionalizzarne il posizionamento sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie¹.

2. Il Piano, oltre ad individuare i parametri distributivi, indica i dettami generali relativamente alle tipologie dei manufatti consentiti ed alle superfici massime ammissibili per tipologia di manufatto e di utilizzo del medesimo.

Art.2 - Ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Le disposizioni del presente Piano hanno applicazione sul territorio comunale limitatamente al **centro abitato**², e disciplinano, all'interno di tale delimitazione, l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari.

2. Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti all'**esterno** del centro abitato sono regolamentati dalla normativa vigente sulla circolazione stradale³.

3. Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente Piano, in quanto non considerati mezzi pubblicitari⁴, i segnali turistici e di territorio⁵, che sono di competenza della Polizia Locale.

Art.3 - Zonizzazione del centro abitato

1. Il territorio Comunale viene suddiviso in zone omogenee ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie, distinte ed evidenziate nella cartografia allegata denominata "Zonizzazione del centro abitato", parte integrante del presente Piano. Nelle strade poste a cavaliere tra due zone, ove non fosse chiaro il perimetro, ad entrambi i lati della strada si applicano le norme della zona adiacente più vincolante.

2. Le zone omogenee sono:

Zona P1 - Individua il nucleo storico della città comprensivo delle zone limitrofe a carattere prevalentemente pedonale e delle nuove riqualificazioni urbane; in tale zona si opererà secondo i criteri di salvaguardia consentendo l'inserimento di impianti ad esclusiva comunicazione di carattere sociale o istituzionale, ad eccezione di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari definiti agli articoli da 13 a 18 delle presenti norme.

Zona P2 - Individua la zona centrale a carattere residenziale con salvaguardia del verde privato, comprendente altresì l'area del fiume. In tale zona sono consentiti, quali mezzi pubblicitari a carattere permanente, oltre a quanto consentito nella zona P1, le preinsegne.

Zona P3 - Comprende le aree del centro abitato caratterizzate prevalentemente da insediamenti residenziali consolidati, con una presenza di attività terziarie e di piccole attività commerciali. In tale zona, oltre a quanto consentito per la zona P2, sono ammessi cartelli stradali fino alla dimensione max di 1,50x2m ed impianti a messaggio variabile.

Zona P4 - Comprende la restante parte della città. In tale zona sono ammesse tutte le tipologie.

Zona P5 - Comprende la parte di territorio comunale posta esternamente alla delimitazione del centro abitato come definito all'art.2 comma 1 delle presenti Norme. Tale zona è soggetta alle limitazioni e prescrizioni previste per gli impianti posti fuori dei centri abitati come previsto all'art.4 comma 1 del Regolamento sulla Pubblicità.

3. La cartografia di cui al comma 1 riporta, oltre alla suddivisione in Macrozone, il perimetro comunale e quello del centro abitato, le strade e le aree di proprietà di altri Enti, tra cui la Provincia, la Società Autostrade e le Ferrovie dello Stato. Allo stesso modo vengono segnalate le aree a tutela territoriale e paesistica, gli edifici sottoposti a vincolo o a notifica da parte della Soprintendenza dei beni delle attività culturali, nonché gli edifici o le aree di particolare pregio storico ed artistico individuati dai relativi strumenti di

¹ Art.23 D.Lgs 285/1992 *Nuovo Codice della strada* e successive modifiche ed integrazioni; artt.47-59 del DPR 495/1992 *Regolamento di Attuazione e di Esecuzione al Codice della strada* e successive modifiche ed integrazioni; artt.49 e 153 del D.Lgs. 42/2004 *Codice dei beni Culturali e del paesaggio* e successive modifiche ed integrazioni; *Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni* (Delibera C.C. n.199 del 16/12/2008); *Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa* (Delibera di C.C. n.86 del 20/06/1994); *Delimitazione dei centri abitati* (Delibera di C.C. n.286 del 07/07/1993); *Regolamento Edilizio Comunale* (Delibera di Giunta Regionale n°IV/16458 del 19/12/1986 e successive modifiche); *PRG* del Comune di Legnano (Delibera di C.C. n.38 del 23/03/2004 e successive modificazioni).

² Così come definito con Delibera di C.C. n.286 del 07/07/1993 elaborata a cura del Settore III, Assetto e gestione del territorio, Servizio Pianificazione della mobilità territoriale e verde pubblico: *Delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 285/92*.

³ Artt. 47-59 DPR 495/1992 *Regolamento di Attuazione e di Esecuzione al Codice della strada* e successive modifiche ed integrazioni.

⁴ Come specificato nella risoluzione Min. Fin. n.48/E/IV/7/609 del 1 aprile 1996, purché conformi alle caratteristiche richiamate nella medesima risoluzione.

⁵ Segnali previsti dall'art.134 del Regolamento di attuazione al Codice della Strada (DPR n.495/1992).

regolamentazione urbanistica⁶ ed alle eventuali allegate documentazioni grafiche⁷. Per l'individuazione puntuale della sussistenza e della tipologia dei vincoli si rimanda alla consultazione di tali strumenti e conseguentemente ai rispettivi enti preposti per la verifica di richiesta di nullaosta. Sono infine segnalate le aree a verde, i viali ed i marciapiedi alberati sui quali è vietato apporre impianti pubblicitari permanenti, le aree a parco, gli edifici e le aree pubbliche o di proprietà di altri Enti o Società Pubbliche, le chiese, i cimiteri, gli ospedali e le altre aree di rispetto per le quali sono previste le limitazioni di cui all'art 10 commi 7, 8, 9, 10, 14 delle presenti Norme.

4. In caso di successive variazioni alle delimitazioni dei centri abitati o di variazione dei vincoli riportati, nonché a seguito di acquisizione, ampliamento o realizzazione di nuovi edifici pubblici, aree pubbliche o a verde o infine a seguito di interventi edilizi o di riqualificazione sia pubblici che privati, il Piano e la cartografia allegata ne recepiscono le modifiche. Il Comune, ai sensi dell'art.6 comma 15 del Regolamento sulla Pubblicità, si riserva la facoltà di revocare o non rinnovare l'autorizzazione di quegli impianti che, a seguito di tali variazioni, risultino in contrasto alle presenti norme.

Art.4 - Classificazione delle strade

1. Tutte le strade del territorio comunale sono classificabili come strade E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali), all'interno delle quali, per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, dovranno essere rispettate le distanze di cui all'art.8 delle presenti Norme Tecniche, in deroga alle distanze minime previste dalla normativa vigente⁸.

Art.5 - Classificazione degli impianti pubblicitari

1. Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono tutte le strutture idonee ad evidenziare e promuovere attività professionali, esercizi commerciali, produttivi e di servizio, ovvero ad esporre messaggi informativi o pubblicitari in genere, comprendenti insegne di esercizio, targhe, preinsegne, cartelli ed altre forme di pubblicità definite dalla normativa vigente⁹ e dalle presenti Norme Tecniche.

2. Ai fini del Piano, ai sensi dell'art.6 commi 13 e 14 del Regolamento, gli impianti pubblicitari vengono classificati in:

a) **impianti permanenti o fissi**, costituiti da manufatti mono o plurifacciali saldamente installati, ancorati a terra o a muro, per l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti, la cui autorizzazione dura 3 anni, rinnovabile più volte per periodi di 3 anni ciascuno, fino ad un massimo di 29 anni¹⁰, con la possibilità di variazione del messaggio pubblicitario e delle altre caratteristiche del manufatto, previa comunicazione all'Ufficio competente, secondo le modalità previste nel Disciplinary Operativo di Attuazione del Regolamento;

b) **impianti temporanei**, costituiti da manufatti mono o plurifacciali installati provvisoriamente in relazione ad eventi temporanei, con una durata non superiore a 90 giorni consecutivi oppure, per i casi previsti al capo III delle presenti Norme, pari a 1 anno o a 3 anni. Per gli impianti temporanei l'autorizzazione non potrà essere rinnovata ed il messaggio non potrà essere modificato.

3. Al capo II e III delle presenti Norme vengono individuate le tipologie di impianti ammessi.

Art.6 - Caratteristiche tecniche

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono essere realizzati in materiali non deperibili, resistenti agli agenti atmosferici, di facile manutenzione ed aventi le caratteristiche di consistenza, durevolezza e sicurezza.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate, in ottemperanza alla normativa vigente¹¹, per resistere alla spinta del vento e degli altri agenti atmosferici, nonché garantire un elevato grado di sicurezza.

3. Gli impianti dovranno risultare solidi e rifiniti anche sulla parte retrostante (anche se visibile parzialmente).

4. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse deve essere documentata.

5. Gli impianti di tipo permanente definiti agli articoli 19, 20 e 22 delle presenti norme dovranno rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

a) le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo zincato o verniciato in colore grigio antracite;

b) gli impianti dovranno essere del tipo monopalo su tutti i percorsi pedonali e monopalo o bipalo negli altri casi.

⁶ Aree individuate all'art.26, Zona A1 del PRG del Comune di Legnano.

⁷ Tavola n. 1G - *Tavola dei vincoli*, allegata alla variante del PRG del Comune di Legnano adottata con delibera di C.C. n.12 del 01-02-2005.

⁸ Ai sensi dell'art.23 comma 6 del Codice della strada (D.Lgs.285/1992 e sue modifiche ed integrazioni).

⁹ Art.47 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (DPR 495/1992 e successive modificazioni).

¹⁰ Ai sensi dell'art.27 comma 5 del D.Lgs 285/92.

¹¹ In particolare per gli impianti superiori ai 10 mq devono essere rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 64, 65 e 67 del DPR.380/2001.

6. L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale né il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari può costituire sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.

Art.7 - Norme per l'illuminazione

1. I mezzi pubblicitari, ove consentito ai successivi articoli, possono essere luminosi (con sorgente luminosa interna costituita da cassonetti luminosi, filamenti neon ecc.) oppure illuminati indirettamente (con sorgente luminosa esterna diretta o riflessa dal supporto).

2. Tali sistemi di illuminazione devono essere concepiti e realizzati in modo da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; rispondere alle Direttive CEE, normative nazionali e norme DIN, UNI, NF ecc. in materia, nonché essere conformi alle norme vigenti per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali a regola d'arte¹².

3. I mezzi illuminanti devono altresì avere caratteristiche antinquinamento luminoso, ai sensi della normativa vigente¹³, e devono essere preferibilmente dotati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia, oltre che di dispositivi che ne riducano, entro le ventiquattrore, l'emissione di luce in misura non inferiore al 30% rispetto al regime di piena operatività.

4. Per quanto non in contrasto con le norme di cui sopra, i faretto di illuminazione delle vetrine dei negozi dovranno essere posizionati ai sensi del Regolamento Edilizio del Comune di Legnano¹⁴.

5. Le insegne luminose devono essere spente entro gli orari previsti dalla normativa vigente¹⁵.

6. I mezzi luminosi non devono costituire elementi di disturbo per la circolazione dei mezzi, né verso le abitazioni limitrofe: se necessario dovranno essere opportunamente schermati, ed inoltre ogni fenomeno di inquinamento ottico o di abbagliamento diretto dovrà essere contenuto nei valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee. Sono vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento¹⁶.

7. E' fatto espresso divieto di utilizzare, per fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.

8. Va adottata particolare cautela nell'uso di sorgenti luminose giallo-arancioni, rosse e verdi, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, ai sensi della normativa vigente¹⁷.

9. Per gli impianti pubblicitari temporanei è ammessa, ove prevista al capo III delle presenti Norme, un'illuminazione esclusivamente di tipo indiretto, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti.

¹² D.M. 37/2008 *Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.*

¹³ L.R.17/2000 e successive modifiche ed integrazioni; L.R.38/2004 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare i mezzi illuminanti non dovranno disperdere luce verso l'alto, rispondendo alle seguenti caratteristiche:

- *insegne luminose*: per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen, anche qualora le stesse siano costituite da tubi di neon nudi o da lettere singole scatolate: in questi casi tale limite deve essere osservato sulla totalità dell'impianto;

- *insegne illuminate in modo indiretto*: l'illuminazione delle insegne o vetrine non dotate di illuminazione propria (di tipo indiretto), deve essere realizzata dall'alto verso il basso in modo tale che la luce diffusa verso l'alto sia pari all'intensità luminosa massima di 0,49 cd per 1000 lumen di flusso totale emesso a 90° ed oltre.

Fanno eccezione le sorgenti di luce di tipo temporaneo (impianti mobili e removibili, impianti di cantiere, impianti con sensori di presenza che non restano accesi), le sorgenti luminose internalizzate e quindi non inquinanti, quali quelle poste all'interno degli edifici, delle vetrine e finestre (purché funzionalmente dedicate all'illuminazione di tali vetrine o finestre), nei sottopassaggi, nelle gallerie ed in strutture simili, oppure le sorgenti di luce con emissione non superiore a 1.500 lumen cadauna (flusso totale emesso dalla singola sorgente in ogni direzione) per impianti di modesta entità, tale che gli apparecchi, nel loro insieme, contengano il flusso luminoso, oltre i 90°, complessivamente entro 2.250 lumen, fermo restando il vincolo dell'emissione della singola sorgente non superiore ai 1.500 lumen.

¹⁴ Sono ammissibili faretto di illuminazione di luci di negozio solo se collocati in egual tipo su tutte le luci esistenti sulle facciate dell'immobile, alimentati da cavi non in vista e collocati ad un'altezza di 4 m dal piano del marciapiede. Essi sono vietati nelle strade senza marciapiede e potranno essere vietati su edifici di particolare valore architettonico, a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

¹⁵ Ai sensi della L.R.17/2000 e L.R.38/2004 e successive modifiche ed integrazioni, le insegne di qualsiasi tipo di non specifico ed indispensabile uso notturno devono essere spente entro le ore 23.00 nel periodo di ora legale ed entro le 22.00 nel periodo di ora solare; le altre entro il relativo orario di chiusura.

¹⁶ Ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche.

¹⁷ Cfr. art.50 del DPR 495/1992.

Art.8 - Abaco generale delle distanze

1. Le distanze minime che gli impianti pubblicitari posti *all'esterno del centro abitato* devono mantenere rispetto ai vari elementi stradali sono prescritte dalla normativa vigente sulla circolazione stradale¹⁸.
2. All'*interno del centro abitato* l'installazione degli impianti pubblicitari deve essere eseguita nel rispetto delle distanze indicate nell'Abaco Generale di cui al comma 7 del presente articolo, che ne definisce il posizionamento. E' fatta eccezione per insegne di esercizio parallele all'asse stradale distanti almeno 3 m dalla carreggiata o in aderenza a fabbricati, targhe, vetrofanie, tende solari ed altri mezzi pubblicitari di cui agli articoli da 13 a 18 delle presenti norme, sempre che non ostacolino la visibilità della segnaletica stradale e non siano di pregiudizio alla circolazione. Allo stesso modo è fatta eccezione per tutti le installazioni pubblicitarie temporanee in aderenza a fabbricati.
3. La possibilità di localizzazione dei mezzi pubblicitari nelle diverse zone del territorio comunale dipende dalla tipologia del mezzo pubblicitario, per la cui ammissibilità si rimanda agli articoli successivi.
4. Tutte le distanze che devono essere rispettate per la posa o l'installazione di impianti pubblicitari saranno misurate dall'estremità della massima sporgenza degli impianti stessi.
5. Le distanze dalle curve saranno calcolate a partire dal punto di tangenza alla curva.
6. Le distanze dalle intersezioni in genere saranno calcolate a partire dal primo o ultimo punto di raccordo tra margini o cigli stradali intersecatisi (cfr. figura 1), ad eccezione delle rotonde, per le quali la distanza sarà misurata a partire dal margine esterno dell'anello (cfr. figura 2). Nel caso di rotonde il cui anello sia di diametro superiore a 30 m, la distanza prima dell'intersezione sarà pari al diametro stesso dell'anello; quella dopo l'intersezione, invece, sarà pari al diametro esterno dell'anello cui bisognerà sottrarre 10 mt.




figura 1




figura 2

X = Punto di inizio dell'intersezione, da cui calcolare le distanze di cui all'abaco generale delle distanze.

7. Abaco Generale delle distanze:

Distanze minime da rispettare:	STRADE E e F (interne al centro abitato)	
	Parall.	Perpend.
prima di impianti semaforici	25	50
dopo impianti semaforici	15	25
prima di intersezioni ¹⁹	15	30
dopo intersezioni ¹⁹	15	20
prima di segnaletica di pericolo e prescrizione	15	30
prima di segnaletica stradale di indicazione	15	25
dopo segnaletica stradale	15	15
gallerie, ponti, sottoponti, sottopassi	100	100
da passi carrai o immissioni di vicinali	5	5
dal vertice di raccordi verticali (cunette o dossi)	50	50
da impianti di pubblica utilità (cassette elettriche o semaforiche, cabine del telefono ecc.)	5	5
da pali della luce	12 ²⁰	12 ²⁰
da aperture (finestre, porte, vetrine, cancelletti pedonali ecc.)	5	5
da alberi ²¹	3	3

¹⁸ Art.51 comma 2 e 5 del DPR. 495/1992 e successive modifiche.

¹⁹ Da calcolarsi come previsto al comma 6 del presente articolo.

²⁰ Con tolleranza, in caso di preesistenza, fino a 10 m.

²¹ Oltre a quanto già previsto all'art.10 comma 14 per i viali ed i marciapiedi alberati.

Art.9 - Abaco specifico

1. Per ogni tipologia di impianto, nei successivi articoli, è prevista una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di posizionamento, ivi comprese le distanze da altri impianti pubblicitari, fatto salvo il rispetto dei criteri di posizionamento di cui all'art.8 delle presenti Norme.

2. Le schede sono suddivise in sezioni riportando, nei vari campi, alcune delle seguenti voci:

- a) TIPOLOGIA: la tipologia dell'impianto cui si riferisce la scheda;
- b) DURATA: la durata temporale ammissibile per la tipologia di impianto indicata;
- c) DIMENSIONI AMMESSE: fasce dimensionali ammesse, indicanti la larghezza e l'altezza o la superficie max ammissibile;
- d) POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO: indicazione dell'altezza minima (h. min) del margine inferiore dell'ingombro dell'impianto pubblicitario, misurata dal piano di calpestio all'intradosso nel punto di massimo ingombro dello spazio pubblicitario; e dell'altezza massima (h. max) del margine superiore dell'impianto pubblicitario;
- e) DISTANZA MIN LIMITE CARREGGIATA o MARCIAPIEDE: distanza minima da rispettare dalla linea di margine della carreggiata in strade prive di marciapiede²² o, ove presente il marciapiede, anche qualora sia stata realizzata una linea di margine di carreggiata, dal margine esterno del marciapiede²³ fino al punto di massimo ingombro dell'impianto pubblicitario, misurato in proiezione sul piano di calpestio;
- f) DISTANZA DA ALTRI IMPIANTI: distanza da rispettare rispetto agli impianti pubblicitari permanenti esistenti al momento dell'installazione, misurata in proiezione sul piano di calpestio dal punto di max ingombro dell'impianto pubblicitario;
- g) AMMISSIBILITÀ PER ZONA DI PIANO: indica i formati consentiti per le diverse zone del territorio comunale;
- h) ILLUMINAZIONE: indicazione del tipo di illuminazione consentita.

TIPOLOGIA									
Durata									
Dimensioni ammesse									
Posizione rispetto al suolo	h. min (lim. inf.)								
	h. max (lim. sup.)								
Distanza min limite carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)		in presenza di marciapiede				in assenza di marciapiede			
Distanza da altri impianti									
Ammissibilità per zona di piano		ZONA P1		ZONA P2		ZONA P3		ZONA P4	
		Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
Illuminazione									

²² L'assenza di marciapiede è intesa come **banchina** stradale, cioè la parte della strada a lato della carreggiata, complanare ad essa, dotata o meno di specifica pavimentazione.

²³ Si intende per **marciapiede** la parte della strada, a lato della carreggiata, delimitata da un cordolo rialzato in pietra o in cemento, dotato o meno di specifica pavimentazione. Sono escluse le aree a verde, le aiuole spartitraffico ecc.

Art.10 - Limitazioni e divieti

1. I mezzi pubblicitari non previsti dal presente Regolamento potranno essere autorizzati, a discrezione dell'Amministrazione, esclusivamente previa stipula di apposita convenzione.

2. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici ed infine sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione²⁴.

3. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.

4. Gli impianti installati non devono ostacolare la visibilità delle targhe toponomastiche.

5. Ai sensi dell'art.3 comma 6 del Regolamento è vietata l'installazione di cartelli di tipo permanente i cui messaggi pubblicitari non siano compatibili in termini di "competizione commerciale" con le attività adiacenti. Allo stesso modo gli impianti pubblicitari non devono occultare targhe, insegne ed altri mezzi pubblicitari già installati, a meno che il proprietario dell'impianto non acconsenta. A tal proposito si indicano le seguenti prelezioni:

- a) vetrofanie, targhe e insegne di esercizio su fabbricato (art.13 comma 7 lettera a, b, c);
- b) insegne di esercizio isolate (art.13 comma 7 lettera d);
- c) paline di fermata autobus;
- d) cartelli, rotor;
- e) preinsegne ed altri mezzi pubblicitari permanenti;
- f) manufatti temporanei.

6. E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea), in corrispondenza delle intersezioni; lungo le curve e su tutta l'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza alla curva; in corrispondenza di cunette o dossi; sui cavalcavia e sulle loro rampe; sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento; sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni con pendenza superiore a 45°; sui ponti e sottoponti non ferroviari; sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, sulle aree di sosta o di circolazione dei mezzi (corsie di marcia, di accesso o di manovra, aree di sosta, piazze, piste ciclabili o ciclo-pedonali ecc.) o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

7. La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali od in prossimità di essi, così come entro i confini delle aree a parco, indicate nella cartografia allegata (tav.01), è subordinata all'approvazione, da parte della Regione o di altro organo da essa delegato, della compatibilità della loro collocazione²⁵.

8. La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali è subordinata all'approvazione, da parte della Soprintendenza, della compatibilità della collocazione²⁶.

9. Ai sensi dell'art.3 comma 3 del Regolamento non è consentito collocare impianti pubblicitari su statue, monumenti, fontane, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sulle chiese e nelle loro immediate adiacenze, ad eccezione di quelli a fini istituzionali.

10. Ai sensi dell'art.3 comma 3 del Regolamento è vietata l'installazione di cartelli, preinsegne ed altre tipologie di impianti pubblicitari di tipo permanente nelle immediate vicinanze o in adiacenza ad edifici o aree di interesse storico-architettonico, anche se non vincolati, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti²⁷: può essere autorizzata l'apposizione di targhe ed altri mezzi di indicazione, comprese le insegne di esercizio, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti. Allo stesso modo sul perimetro esterno, sul muro di cinta o in prossimità delle recinzioni degli edifici pubblici o proprietà di altri Enti o Società Pubbliche o adibiti a sede di ospedali è vietato collocare impianti pubblicitari permanenti, ad eccezione di quelli a fini istituzionali. Tali edifici ed aree sono individuati altresì nella cartografia allegata di cui all'art.3 comma 1 delle presenti Norme.

11. Non è consentito posizionare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su elementi architettonici (fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate) caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati²⁸.

12. E' vietato installare impianti pubblicitari lungo i corsi d'acqua.

13. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari ai bordi dei marciapiedi e cigli stradali²⁹.

²⁴ Ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 285/92.

²⁵ Art.153 del D.Lgs 42/2004 e sue modifiche ed integrazioni. In particolare, ai sensi dell'art.4.10 del D.G.R. Lombardia 8/02121 del 15/03/2006, il posizionamento di insegne o altri manufatti pubblicitari in zone vincolate paesaggisticamente dovrà essere sottoposto ad Autorizzazione o Parere Paesaggistico.

²⁶ Art.49 del D.Lgs 42/2004 e sue modifiche ed integrazioni.

²⁷ Art.26 del PRG vigente - zona A1.

²⁸ Vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004 e sue modifiche ed integrazioni.

²⁹ Ai sensi dell'art.51 comma 12 del DPR. 495/1992 e successive modifiche.

14. E' vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, con esclusione di quelli destinati alla pubbliche affissioni o a fini istituzionali, su aiuole, aree destinate a verde pubblico o di uso pubblico³⁰ e nei parchi urbani, indipendentemente dal loro stato di manutenzione, ad eccezione di quelli reclamizzanti la ditta che ne esegue la manutenzione come meglio specificato all'art.23 delle presenti norme.

Allo stesso modo è fatto divieto di installazione di impianti pubblicitari qualora possano interferire con il mantenimento o il regolare sviluppo del patrimonio arboreo. In corrispondenza di viali o marciapiedi alberati, individuati altresì in planimetria, la posa di impianti non è consentita, ad eccezione di alcuni viali³¹, a patto che gli stessi siano posti ad almeno 3 m dal tronco e che non intacchino la crescita delle fronde né delle radici: a questo proposito l'altezza massima dell'impianto dovrà essere inferiore al castello dei rami. E' inoltre vietato utilizzare alberi come supporti pubblicitari.

15. E' vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale e sostegni di targhe toponomastiche come supporti di forme pubblicitarie permanenti e/o temporanee.

16. E' vietato utilizzare sostegni di reti tecnologiche come supporti di forme pubblicitarie permanenti e/o temporanee, ad eccezione della stipula di convenzioni apposite da parte dell'Amministrazione Comunale, previo consenso dell'Ente proprietario delle reti.

17. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori degli spazi appositi³². In particolare non è consentita l'affissione di manifesti sulle recinzioni né sulle cesate di cantiere, siano esse realizzate con steccati, lamiere ondulate o reti.

18. Tutti i manufatti pubblicitari, ad eccezione delle vetrofanie, delle tende pubblicitarie e delle targhe professionali, devono riportare la targhetta di identificazione di cui all'art.8 del Regolamento sulla Pubblicità, riportante gli estremi della ditta installatrice e il numero e la data di rilascio dell'Autorizzazione nonché di quella di scadenza, ovvero il timbro o altro segno distintivo di avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità apposto sul manufatto dal Concessionario del servizio.

19. Tutti i manufatti pubblicitari collocati sul marciapiede o sui percorsi pedonali non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide e dovranno garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza minima 140 cm. In particolare i sostegni, qualora adiacenti ad una muratura o recinzione, dovranno essere posizionati il più possibile aderenti alla stessa, per evitare intralci alla circolazione delle persone non vedenti, purché sia garantita la larghezza minima di passaggio di cui sopra.

20. Tutti gli impianti insistenti su marciapiede o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza min. di 2,20 m; se sporgenti sulla sede stradale, invece, di 5,10 m.

21. Per il posizionamento di un impianto pubblicitario su aree di proprietà privata o sporgente su di esse è necessario il nulla osta del proprietario dell'area e, se lo stesso è posto ad una distanza inferiore a 3 m dal confine di altre proprietà, anche di quelli confinanti.

22. Sono vietati gli impianti pubblicitari dotati di sorgenti sonore.

23. Cartelli pubblicitari, preinsegne e impianti a messaggio variabile di cui agli articoli 19, 20 e 22 delle presenti Norme non sono consentiti posati in parallelo rispetto al senso di marcia davanti a parchi o giardini, né in adiacenza ad edifici o recinzioni sia di tipo aperto che chiuso, come definite dal Regolamento Edilizio del Comune di Legnano. Potranno essere ammessi in corrispondenza di facciate cieche o di muri ciechi di edifici industriali e simili, se posti, senza sostegni, in aderenza alla facciata, purché ne rispettino le caratteristiche e le scansioni architettoniche, previo consenso del proprietario dei muri e previo parere favorevole della Commissione Edilizia. In questi casi dovranno rispettare le sporgenze di cui al Regolamento Edilizio del Comune di Legnano³³ e le dimensioni ammesse saranno in funzione delle partizioni architettoniche della facciata.

Art.11 - Deroghe

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con gli operatori del settore in deroga alle presenti Norme, sempre che non siano in contrasto con le leggi vigenti in materia.

2. Possono essere previste, in casi particolari, ad inappellabile giudizio dell'Amministrazione, deroghe alle distanze di cui all'art.8 delle presenti Norme, sempre che non rechino intralcio alla circolazione stradale.

3. Gli impianti pubblicitari posti in opera per conto dell'Amministrazione Comunale, siano essi affissionali o temporanei, potranno essere ubicati, a discrezione della stessa, anche in deroga alle presenti norme.

³⁰ Si intendono tutti i parchi, le aree a verde attrezzato, le aiuole sistemate a verde delimitate da un cordolo e, in genere, le aree verdi di proprietà del Comune, anche se la manutenzione non è dallo stesso effettuata; le aree verdi possono essere definite come tali anche dal PRG e sono catalogate dall'Ufficio Verde Pubblico.

³¹ Via Cadorna, Via Ebolowa, via Gabinella, via Locatelli, via Quasimodo, viale Sabotino, via Venti Settembre nel tratto che va da via Pisacane a via S. Bernardino, via per Busto Arsizio, via per S. Giorgio lato opposto al Parco Castello, via Strobino.

³² Ai sensi dell'art.51 comma 1 del DPR 495/1992. Per spazi appositi si intendono gli impianti affissionali, sia pubblici che privati.

³³ Cfr. nota 37 delle presenti Norme.

CAPO II - PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE

Art.12 - Impianti pubblicitari permanenti

1. Tra gli impianti pubblicitari permanenti, per la cui definizione si rimanda all'art.5 comma 2 lettera a delle presenti Norme Tecniche, sono ammessi:

- a) Insegna di esercizio
- b) Targa professionale
- c) Vetrofania
- d) Bachecca o mezzo pubblicitario di servizio
- e) Scritte pubblicitarie su tenda solare
- f) Manufatto pubblicitario tridimensionale
- g) Preinsegna
- h) Cartello pubblicitario
- i) Mezzo pubblicitario in aderenza a costruzioni
- j) Impianto a messaggio variabile
- k) Cartello di sponsorizzazione manutenzione aree verdi
- l) Mezzi pubblicitari nei distributori di carburante

Art.13 - Insegna di esercizio

1. Definizione

Si definisce insegna di esercizio³⁴ la scritta in caratteri alfanumerici, riportante il nome dell'attività che deve pubblicizzare, completata eventualmente da simboli e da marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa (ovvero gli spazi e le aree limitrofe alla sede di attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa), al fine di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica³⁵. Sono ammessi anche simboli e marchi di ditte diverse da quella principale, purché attinenti all'attività svolta dalla medesima. Se le iscrizioni sono realizzate in un alfabeto diverso da quello latino dovranno riportare la medesima dicitura in entrambi gli alfabeti.

2. Sono equiparate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono realizzate con lettere singole oppure con tecniche pittoriche direttamente su muro.

3. Le insegne possono essere luminose sia per luce propria che per luce indiretta, per le cui caratteristiche si rimanda all'art.7 delle presenti Norme.

4. Le insegne dovranno essere compatibili con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente in cui si inseriscono, a giudizio della Commissione Edilizia e/o Paesaggistica, e, in particolare, in caso di edifici o aree sottoposti a vincolo, oppure di particolare pregio artistico, architettonico³⁶ e/o ambientale, o infine rientranti nella zona P1 definita all'art.3 comma 2 delle presenti Norme, evidenziata altresì nella cartografia allegata (tav.01), dovranno essere particolarmente curate nei materiali, nella forma e nei colori.

5. Ove non diversamente specificato nei seguenti commi, le dimensioni massime ammesse per ogni tipologia di insegna sono in funzione delle caratteristiche architettoniche dell'edificio nonché del contesto in cui sono inserite, a giudizio della Commissione Edilizia e/o Paesaggistica.

6. Se le insegne sono sporgenti su strada pubblica dovranno rispettare le sporgenze massime previste dal vigente Regolamento Edilizio Comunale³⁷, a patto che la proiezione della massima sporgenza di tali impianti sia ad almeno 50 cm dal limite della carreggiata stradale o del marciapiede.

7. Le insegne si classificano in:

- a) insegne in sovrapposizione di facciata;
- b) insegne su vetrina;
- c) insegne a bandiera;
- d) insegne isolate (con supporto proprio);

a) INSEGNE IN SOVRAPPOSIZIONE DI FACCIATA

Le insegne in sovrapposizione di facciata sono applicate frontalmente in aderenza alla parete su cui vengono installate e presentano la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell'edificio. Esse sono ammesse nei soli casi previsti dal Regolamento Edilizio³⁸ con le precisazioni che seguono:

³⁴ Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.495/1992.

³⁵ Come precisato all'art.2 bis comma 6 della legge 75/2002.

³⁶ Zona A1 e A2 di cui all'art.26 e 27 del PRG vigente.

³⁷ Le sporgenze sono: - fino alla quota di 2,20 m sporgenza max 4 cm;
- tra 2,21 e 4 m sporgenza max di 25 cm;
- oltre i 4 m: - se su strada di larghezza fino a 8 m: 50 cm;
- se su strada oltre gli 8 m e fino a 12 m: 1m;
- se su strada oltre 12 m di larghezza: 1,20 m.

La Commissione Edilizia può concedere sporgenze maggiori (fino al 10% delle misure di cui sopra), quando le stesse siano dettate da apprezzabili esigenze architettoniche, sempre che non impediscano la regolare circolazione stradale e non siano in contrasto con il Codice della Strada.

- scritte su supporto trasparente, eventualmente affiancate da marchi o loghi, sono equiparate a lettere singole e pertanto ammissibili;
- insegne di dimensioni max 30x30 cm o di superficie equivalente, non luminose né illuminate, sono equiparabili a targhe di cui all'art.14 delle presenti Norme e pertanto ammissibili;
- insegne poste su recinzioni o cancelli sono equiparabili ad insegne in sovrapposizione di facciata e pertanto soggette alle medesime regole.

b) INSEGNE SU VETRINA

Le insegne su vetrina sono ammesse ai sensi del Regolamento Edilizio Comunale³⁹.

c) INSEGNE A BANDIERA

Le insegne a bandiera sono ammesse secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale⁴⁰ e sono vietate nel perimetro indicato nello stesso Regolamento Edilizio⁴¹, riportato altresì nella cartografia allegata di cui all'art.3 comma 1 delle presenti Norme (tav.01), ad eccezione di quelle riferite a rivendite di generi di monopolio, uffici postali, farmacie e posti di pronto soccorso: in questi casi saranno autorizzate in un solo esemplare per affaccio e dovranno limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare gli ambulatori pubblici e/o i posti di pronto soccorso; la croce luminosa indicante le farmacie, posta sulle pareti o nelle pertinenze accessorie delle stesse, è consentita nel numero massimo di una, anche bifacciale, per affaccio.

Tutte le altre insegne a bandiera, se sporgenti su suolo pubblico, possono essere autorizzate esclusivamente in n.1 esemplare per ogni affaccio dell'esercizio.

Le insegne a bandiera sporgenti su suolo pubblico saranno assoggettate, oltre all'imposta sulla pubblicità, anche alla tassa di occupazione di suolo pubblico.

d) INSEGNE ISOLATE

Le insegne isolate sono strutture esterne agli edifici, autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo, autoportanti, montate su supporto proprio e realizzate su manufatto rigido, anche plurifacciale, collocate nell'area privata di pertinenza dell'attività cui l'insegna si riferisce.

Esse possono essere collocate esclusivamente su area privata, senza possibilità di oggetto sul suolo pubblico, ad eccezione di quelle riferite a rivendite di generi di monopolio, uffici postali, farmacie e posti di pronto soccorso, che possono essere autorizzate su suolo pubblico in un solo esemplare, eventualmente in aggiunta rispetto all'insegna a bandiera sporgente dalla facciata, esclusivamente nei casi ove la stessa è difficilmente visibile dalla strada principale.

Esse possono essere:

- a) *su palina*, sollevate dal suolo e supportate da pali di sostegno vincolati al terreno, anche a cassonetto luminoso;
- b) *a totem*, costituite da una struttura indipendente ancorata al terreno e con superficie espositiva il cui margine inferiore è appoggiato al suolo.

Tali impianti devono rispettare le condizioni e le distanze di cui all'art.8 (abaco generale delle distanze) in merito agli incroci viabilistici e alla segnaletica stradale, ad eccezione di quelle parallele al senso di marcia, distanti almeno 3 m dalla carreggiata, oppure in aderenza ai fabbricati; esse dovranno infine mantenere una distanza di 15 m da altri impianti pubblicitari di tipo permanente (cartelli, preinsegne e altri manufatti di cui agli artt. da 19 a 22 delle presenti Norme). In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, oppure nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali, è preferibile servirsi di un mezzo pubblicitario unitario che raggruppi più insegne purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco.

³⁸ Ai sensi dell'art.50 del Regolamento Edilizio esse sono vietate ad eccezione di quelle collocate in spazi appositi all'uso riservati, oppure riportanti il logo regolarmente depositato e/o registrato, o infine a lettere singole, eventualmente illuminate di riflesso. Sono inoltre vietati i cassonetti o pannelli che incidono su vani finestre o porte finestre. Sugli edifici industriali e commerciali la Commissione Edilizia si riserva l'assenso su soluzioni diverse proposte, purché si leghino architettonicamente all'edificio, e si riserva comunque di negare l'autorizzazione se i manufatti disturbano l'architettura degli edifici o il contesto in cui sono posti.

³⁹ Ai sensi dell'art.50 del Regolamento Edilizio le insegne su vetrina dovranno essere collocate negli spazi ciechi previsti dalle specchiature delle vetrine e non dovranno debordare dal contorno di ogni singola luce di vetrina, evitando così di diminuire i rapporti aeroilluminanti.

⁴⁰ Ai sensi dell'art.50 del Regolamento Edilizio le insegne a bandiera poste al piano terra dovranno essere poste ad un'altezza superiore a 4 m rispetto al piano del marciapiede, con dimensioni max di 60x60 cm ed una sporgenza max di 80 cm dalla facciata. Superiormente al piano terra esse dovranno:

- avere sporgenza max di 80 cm dalla facciata;
- essere realizzate a lettere singole (non a pannello) anche luminose, oppure riportare il logo regolarmente depositato e/o registrato;
- essere posizionate al confine tra edifici (per i quali è necessario richiedere nulla osta di entrambi i proprietari degli stabili).

Le insegne a bandiera sono vietate nelle strade prive di marciapiedi.

⁴¹ C.so Sempione, Via Milano, P.zza Carroccio, Via Guerciotti, Via Ratti, C.so Magenta, Via San Giovanni Bosco, Via Alberto da Giussano, Via Lega, sede F.S., Via R. Pilo, Via XXIX Maggio, Via Montebello, Via S. Martino, Via Roma, Via Calatafimi, C.so Garibaldi, Via Pontida, C.so Sempione, Via Foscolo, Via Leopardi, Via B. Melzi. Inoltre i rimanenti tratti di C.so Sempione, di Via B. Melzi fino alla Via F. Filzi, la Via San Francesco d'Assisi e P.zza Montegrappa, la Via Venegoni fino a Via Firenze ed infine su tutte le strade inferiori a mt. 10, su entrambi i lati.

8. Tutte le insegne, ad eccezione di quelle opache di dimensioni 30x30 cm o superficie equivalente e di quelle su vetrina, come definite al comma 7 lettera b del presente articolo, poste negli appositi spazi ciechi di edifici non di pregio storico-artistico⁴², sono sempre soggette al parere della Commissione Edilizia, che può derogare dalle presenti norme quando le insegne siano in grado di decorare, caratterizzare o evidenziare qualitativamente l'edificio.

9. Nessuna limitazione di distanza è fissata tra le insegne, siano in sovrapposizione di facciata, su vetrine o a bandiera, in caso di esercizi adiacenti, così come non è prescritta tra le stesse e altre tipologie di manufatti pubblicitari di cui agli articoli da 13 a 18 delle presenti Norme, sempre che nel complesso, su parere della Commissione Edilizia, non deturpino l'edificio su cui sono apposti o l'ambiente circostante.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle insegne di esercizio relative ai distributori di carburante all'interno del centro abitato, mentre all'esterno le stesse sono soggette alla normativa vigente⁴³.

Art.14 - Targa professionale

1. Definizione

Si considera targa professionale il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura, recante una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o marchi, installata in aderenza alla parete dell'edificio o alla recinzione in cui l'attività si svolge, a lato dell'ingresso pedonale o carraio di accesso o delle pertinenze accessorie, indicante professioni o attività in genere.

2. La targa non deve contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente i dati del professionista o dello studio professionale, con eventuali loghi, titoli di studio, orari ecc.

3. Essa è ammessa con la superficie prevista dal Regolamento Edilizio⁴⁴ o con superficie equivalente. Non può essere luminosa né illuminata di riflesso.

4. Nel caso di presenza di due o più targhe sulla medesima facciata, le stesse devono preferibilmente uniformarsi per dimensioni, materiali e colori, eventualmente ricorrendo ad appositi manufatti (impianti di targhe coordinate).

5. Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie su cui devono essere installate.

Art.15 - Vetrofania

1. Definizione

Si intende vetrofania la riproduzione su superfici vetrate di scritte a carattere permanente (così come definito all'art.5 comma 2 lettera a delle presenti Norme), costituite da caratteri alfanumerici oppure da immagini, simboli o marchi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

2. Le vetrofanie costituite da scritte, simboli o marchi inerenti l'attività esercitata dovranno avere le caratteristiche previste nel Regolamento Edilizio⁴⁵.

3. Non sono ammesse pellicole adesive contenenti immagini che ricoprano interamente la superficie della vetrina o che comunque superino il 10% della superficie stessa, ad eccezione di casi particolari che, comunque, previa verifica del rispetto dei rapporti aeroilluminanti, saranno soggetti a parere vincolante della Commissione Edilizia, che ne valuterà l'impatto rispetto all'edificio ed al contesto in cui sono inserite. Tali installazioni, anche qualora non contengano scritte, loghi o messaggi, saranno assimilate a mezzi pubblicitari, come meglio definiti all'art.19 comma 3 del Regolamento sulla Pubblicità, e soggetti a pagamento della relativa imposta.

Art.16 - Bacheca o mezzo pubblicitario di servizio

1. Definizione

Per bacheca o mezzo pubblicitario di servizio si intende una vetrinetta con frontale apribile o a giorno o qualunque altro manufatto installato a muro o a terra su supporto proprio, destinato all'esposizione o alla diffusione di informazioni, quotidiani, volantini o altri mezzi di stampa, menù, prezzi, tariffe o orari di esercizi commerciali o di pubblico esercizio, di servizio alle attività esercitate, anche a messaggio variabile, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli teatrali o cinematografici. In questa categoria sono compresi anche i manufatti a rimozione quotidiana notturna. Tali impianti non possono avere finalità di tipo commerciale.

2. Le bacheche poste in aderenza agli edifici o alle recinzioni devono attenersi alle limitazioni previste per le insegne di esercizio in sovrapposizione di facciata di cui all'art.13 comma 7 lettera a e, se sporgenti su suolo pubblico, alle sporgenze max indicate sul Regolamento Edilizio Comunale⁴⁶: esse, ad eccezione di quelle di dimensioni max 30x30 cm, sono sempre soggette a parere della Commissione Edilizia.

⁴² Zona A1 individuata dal PRG all'art.26.

⁴³ Art.23 comma 7 del D.Lgs 285/1992 e all'art.51 comma 7 del D.P.R. 495/1992 e successive modifiche.

⁴⁴ Ai sensi dell'art.50 del Regolamento Edilizio le targhe sono ammesse con dimensioni massime di 30x30 cm e sporgenza max di 4 cm rispetto alla strada pubblica.

⁴⁵ Sono tollerate le insegne adesive con lettere singole a condizione che tali scritte, misurate complessivamente, non superino il 10% della superficie vetrata complessiva, ivi compresi simboli o marchi.

⁴⁶ Se sporgenti su suolo pubblico e poste a meno di 2,20 m di altezza da terra potranno sporgere max 4 cm.

3. Bacheche o altri mezzi pubblicitari di servizio posati a terra, anche a rimozione quotidiana notturna, potranno essere posti esclusivamente nelle aree di pertinenza private dell'esercizio stesso, ad eccezione di attività di teatri e musei, sportive e culturali in genere, che potranno essere posizionate anche su suolo pubblico a seguito di preventiva richiesta di occupazione di suolo pubblico ed eventuale pagamento della relativa imposta.
4. Ai sensi dell'art.8 comma 1 lettera e del Disciplinare di Attuazione del Regolamento, gli impianti di servizio posati a terra su proprietà privata non saranno soggetti ad autorizzazione ma solo a denuncia presso il Soggetto Gestore delle imposte e pagamento della relativa imposta, qualora dovuta.

Art.17 - Scritte pubblicitarie su tenda solare

1. Definizione

Le tende pubblicitarie sono manufatti in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi recanti scritte o marchi relativi all'attività ivi esercitata.

2. La pubblicità su tenda è ammessa previa presentazione dell'autocertificazione⁴⁷ presso il settore Assetto e Gestione del Territorio del Comune per l'installazione di tale manufatto, che dovrà rispettare le dimensioni massime prescritte dal Regolamento Edilizio del Comune di Legnano⁴⁸.
3. L'inserimento di scritte o loghi sulle tende è ammesso purché:
 - si riferiscano esclusivamente ad attività commerciali poste al piano terra;
 - riproducano solo l'attività esercitata, la ragione sociale e/o i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell'attività;
 - siano poste esclusivamente sui pendenti della tenda (mantovana). Qualora il messaggio pubblicitario sia riportato sull'intero manufatto sarà soggetto a parere della Commissione Edilizia.
4. Non è ammessa l'illuminazione.
5. Le tende pubblicitarie possono essere collocate in deroga alle distanze minime previste dall'abaco generale delle distanze di cui all'art.8 delle presenti Norme, sempre che non ostacolino la visibilità di altri impianti pubblicitari o di segnaletica stradale.
6. Le tende pubblicitarie sporgenti su suolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico oltre all'imposta di pubblicità.

Art.18 - Manufatto pubblicitario tridimensionale

1. Definizione

Si definisce Manufatto pubblicitario tridimensionale qualsiasi manufatto di tipo tridimensionale, utilizzato con scopi pubblicitari, riportante messaggi o raffigurante immagini attinenti all'attività esercitata, posto in corrispondenza dell'attività cui si riferisce o nelle immediate pertinenze.

2. Tali manufatti sono ammessi esclusivamente su area privata, previo parere della Commissione Edilizia se si configurano come impianti permanenti. Nel caso in cui siano temporanei, a rimozione quotidiana notturna, ai sensi dell'art.8 comma 1 lettera e del Disciplinare di Attuazione del Regolamento, non saranno invece soggetti ad autorizzazione ma solo a denuncia presso il Soggetto Gestore delle imposte e ad eventuale pagamento della tassa dovuta.

Art.19 - Preinsegna

1. Definizione

Si definisce⁴⁹ preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

2. Le preinsegne⁵⁰ devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1x0,20m e superiori di 1,50x0,30m, con una singola freccia direzionale all'interno della sagoma rettangolare.
3. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di n.6 preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che abbiano le stesse dimensioni: l'autorizzazione, anche qualora la

⁴⁷ In quanto tale manufatto è rientrante nella categoria delle opere di *manutenzione ordinaria*, ai sensi dell'art.27 comma a della LR.12/2005.

⁴⁸ Le tende solari con affaccio su suolo pubblico dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede di 2,20 m ed una sporgenza massima dalla facciata di 2,20 m, non superiore ai 2/3 della larghezza del marciapiede e minimo a 50 cm dalla fine della carreggiata stradale. Esse sono vietate nelle strade prive di marciapiede, ad eccezione delle zone ad esclusivo transito pedonale. Nelle nuove costruzioni dovranno essere collocate negli spazi appositamente riservati mentre, negli edifici esistenti, dovranno essere realizzate in modo tale da non debordare oltre 15 cm dai contorni di ogni singola luce di vetrine, sia aperte che chiuse. Allo stesso modo, se chiuse, non dovranno sovrapporsi alle parti apribili o trasparenti delle vetrine. Potranno comprendere più vetrine se gli interspazi sono inferiori a 100 cm.

⁴⁹ Ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.495/1992.

⁵⁰ Ai sensi dell'art.48 del D.P.R. n.495/1992 e successive modifiche.

richiesta sia stata effettuata per un numero inferiore di preinsegne, sarà comunque emessa per la massima potenzialità dell'impianto e il tributo sarà applicato conseguentemente.

4. Ogni preinsegna dovrà contenere una singola indicazione ed un margine inferiore di separazione, ed è fatto divieto di abbinare più indicatori pubblicizzanti la medesima attività e sede della stessa⁵¹ o contenenti il medesimo messaggio pubblicitario, nel qual caso il manufatto si configurerebbe come cartello pubblicitario stradale e, come tale, dovrebbe rispettarne dimensioni e distanze.

5. Gli impianti, se perpendicolari alla carreggiata e posti su percorsi pedonali, dovranno essere posizionati accostandoli verso la carreggiata o verso il margine interno del marciapiede (impianto monopalo), fatte salve le limitazioni di cui all'art.8 e al comma 7 del presente articolo. Non sono ammessi impianti in adiacenza ad edifici o recinzioni di tipo aperto o chiuso ad eccezione di quanto previsto all'art.10 comma 23 delle presenti Norme.

6. Le scritte, la grafica ed il colore dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente per la segnaletica stradale⁵²: in particolare sono vietati gli abbinamenti di colori di fondo e scritte imposti per i segnali stradali, onde non generare confusione agli utenti della strada e, a tal fine, si indicano di seguito i colori da usare a seconda del tipo di attività pubblicizzato:

COLORE FONDO	COLORE SCRITTE	SIMBOLO	UTILIZZO
NERO OPACO	GIALLO	Simboli grafici prescritti per i segnali di indicazione ⁵³ o logotipo proprio, anche a colori, inscritto in un quadrato di dimensioni standard. Qualora il logotipo sia rappresentato dalla grafica stessa della scritta, potrà essere utilizzato in alternativa alla scritta in caratteri standard in colore giallo; se a colori sarà ripetuto, come logo, a fianco della scritta in caratteri normali e colore giallo.	Per indicare attività industriali, artigianali e commerciali in genere, compresi bar, pub, discoteche, disco-restaurant, disco-pub ecc.
BIANCO	NERO	Simboli grafici prescritti per i segnali di indicazione ⁵³ . Nel caso in cui si voglia inserire il logotipo proprio dell'attività pubblicizzata si ricadrà nel punto precedente (scritte gialle su fondo nero).	Per indicare strutture ricettive alberghiere ed affini comprese quelle di ristorazione (esclusivamente pizzerie, ristoranti e trattorie).
BIANCO	NERO	Simboli grafici prescritti per i segnali di indicazione ⁵³ .	Per indicare strutture sanitarie (farmacia, pronto soccorso ecc.).

7. Abaco specifico:

TIPOLOGIA		PREINSEGNA								
Durata		Permanente: 3 anni rinnovabile								
Dimensioni ammesse (cm)		da 100x20 cm a 150x30 cm								
Posizione rispetto al suolo	h. min (lim. inf.)	2,20 m								
	h. max (lim.sup.)	4 m								
Distanza min da carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)		in presenza di marciapiede				in assenza di marciapiede				
		0,50 m (passaggio per pedoni 140 cm)				2,5 m ⁵⁴				
Distanza da altri impianti (cartelli pubblicitari, preinsegne, insegne isolate, paline fermata autobus, pubbliche affissioni e altri impianti pubblicitari)		15 m								
Ammissibilità per zona di piano		ZONA P1		ZONA P2		ZONA P3		ZONA P4		
		Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	
		100x20 cm	NA	NA	A	A	A	A	A	A
		125x25 cm	NA	NA	A	A	A	A	A	A
		150x30 cm	NA	NA	A	A	A	A	A	
Illuminazione		Non può essere luminoso né illuminato per riflesso								

⁵¹ E' possibile indicare la medesima attività se la stessa ha più di una sede con indirizzi diversi: in tal caso ogni indicatore avrà una direzione diversa.

⁵² Art.78 e 128 del DPR 495/92 e successive modifiche.

⁵³ Art.125 del DPR 495/92 e successive modifiche: fig. da II.100 a II.231.

⁵⁴ In presenza di ostacoli che limitino la larghezza della banchina (guard-rail, siepi ecc.) la distanza è ridotta a 50 cm da tali ostacoli.

Art.20 - Cartello pubblicitario

1. Definizione

Si definisce cartello⁵⁵ un manufatto bidimensionale, mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno ancorata permanentemente al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici effettuati direttamente su pannello (mediante serigrafia, pellicola adesiva ecc.). E' utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse.

2. Tale impianto può essere posato in parallelo rispetto al senso di marcia esclusivamente in assenza di costruzioni né può essere posto in adiacenza ad edifici o recinzioni di tipo aperto o chiuso ad eccezione di quanto previsto all'art.10 comma 23 delle presenti Norme.

3. Abaco specifico:

TIPOLOGIA		CARTELLO STRADALE PUBBLICITARIO							
Durata		Permanente: 3 anni rinnovabile							
Dimensioni ammesse		da 1x1,5 m a 3x2 m							
Posizione rispetto al suolo	h. min (lim. inf.)	1,50 m (se su marciapiede perpendicolari all'asse stradale 2,20 m)							
	h. max (lim. sup.)	3,50 m (se su marciapiede perpendicolari all'asse stradale 4,20 m)							
Distanza min da carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)		in presenza di marciapiede				in assenza di marciapiede			
		0,50 m (passaggio per pedoni 140 cm)				2,5 m ⁵⁶			
Distanza da altri impianti	da cartelli, imp.a messaggio variabile o mezzi pubblicitari in aderenza a costruzioni	50 m							
	da preinsegne, insegne isolate, imp. di servizio, insegne a giorno, pubbliche affissioni	15 m							
Ammissibilità per zona di piano		ZONA P1		ZONA P2		ZONA P3		ZONA P4	
		Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
	1x1,50	NA	NA	NA	NA	A	A	A	A
	1,50x2,00 m	NA	NA	NA	NA	A	A	A	A
	3x2 m	NA	NA	NA	NA	NA	NA	A	A
Illuminazione		Non può essere luminoso né illuminato per riflesso.							

⁵⁵ Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.495/1992 e successive modifiche.

⁵⁶ In presenza di ostacoli che limitino la larghezza della banchina (guard-rail, siepi ecc.) la distanza è ridotta a 50 cm da tali ostacoli.

Art.21 - Mezzo pubblicitario in aderenza a costruzioni

1. Definizione

Si definisce mezzo pubblicitario in aderenza a costruzioni un manufatto bidimensionale monofacciale, realizzato in materiali di qualsiasi natura, vincolato a parete, posizionato su frontespizi di edifici, in stretta aderenza ad essi tale da mantenerne inalterato il profilo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici effettuati direttamente (mediante serigrafia, pellicola adesiva, tecniche pittoriche ecc.), ivi comprese le insegne di esercizio.

2. Tali impianti sono ammessi esclusivamente su fronti interamente ciechi di edifici privati privi di elementi decorativi e privi di valore storico artistico, e dovranno rispettare le sporgenze di cui al Regolamento Edilizio del Comune di Legnano⁵⁷.

3. L'impatto scenico riprodotto su tali impianti deve risultare compatibile con le caratteristiche dell'edificio e dell'assetto urbano del contesto di riferimento, in particolare in prossimità di luoghi con pregi di carattere architettonico e/o ambientale. A questo proposito l'impianto è sempre soggetto al parere vincolante ed inappellabile della Commissione Edilizia.

4. Abaco specifico:

TIPOLOGIA		MEZZO PUBBLICITARIO IN ADERENZA A COSTRUZIONI							
Durata		Permanente: 3 anni rinnovabile							
Dimensioni ammesse		-							
Posizione rispetto al suolo	h. min (lim. inf.)	-							
	h. max (lim. sup.)	-							
Distanza min da carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)		in presenza di marciapiede				in assenza di marciapiede			
		a filo fabbricato				a filo fabbricato			
Distanza da altri impianti	da cartelli e impianti a messaggio variabile	50 m							
	da preinsegne, imp. di servizio, insegne a giorno, pubbliche affissioni	15 m							
Ammissibilità per zona di piano		ZONA P1		ZONA P2		ZONA P3		ZONA P4	
		Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
		A	A	A	A	A	A	A	A
Illuminazione		Non può essere luminoso né illuminato per riflesso.							

⁵⁷ Cfr. nota 37 delle presenti Norme.

Art.22 - Impianto a messaggio variabile

1. Definizione

Si definisce impianto a messaggio variabile un manufatto finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, tramite prismi rotanti a teli scorrevoli (rotor), led e diodi luminosi ecc., attraverso un controllo elettronico che gestisce la variabilità del messaggio.

2. Esso è ammesso esclusivamente su proprietà privata o su frontespizi ciechi di edifici privati privi di elementi decorativi: è ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore al 50% della superficie cieca dell'edificio e comunque non superiore a 18 mq complessivi.

3. Gli impianti dovranno rispettare le sporgenze previste nel Regolamento Edilizio del Comune di Legnano⁵⁸ se sporgenti su suolo pubblico, e comunque non potranno avere una profondità maggiore di 30 cm. Gli impianti dovranno essere asportabili.

4. Se collocati perpendicolarmente al senso di marcia, dovranno avere un messaggio fisso la cui variabilità abbia una frequenza minima di 90 secondi.

5. Il livello di luminosità non deve recare disturbo a persone o all'ambiente circostante e deve sottostare alle norme sull'illuminazione di cui all'art.7 delle presenti Norme.

6. Tale tipologia di impianto è sempre soggetta a parere della Commissione Edilizia che ne giudicherà l'impatto relativamente all'edificio ed al contesto in cui è inserito.

7. Impianti pubblicitari in deroga alle presenti norme saranno autorizzati solo mediante stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

8. Abaco specifico:

TIPOLOGIA		IMPIANTO A MESSAGGIO VARIABILE							
Durata		Permanente: 3 anni rinnovabile							
Dimensioni ammesse		da 1,50x2 m a 6x3 m per impianti in aderenza ad edifici da 1,50x2 m a 3x2 m per impianti isolati su proprietà privata							
Distanza min da carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)		in presenza di marciapiede				in assenza di marciapiede			
		0,50 m (passaggio per pedoni 140 cm)				2,5 m ⁵⁹			
Distanza da altri impianti	da cartelli, imp.a messaggio variabile o mezzi pubblicitari in aderenza a costruzioni	50 m							
	da preinsegne, imp. di servizio, insegne a giorno, pubbliche affissioni	15 m							
Ammissibilità per zona di piano	min 1,50 x2m max 6x3 m	ZONA P1		ZONA P2		ZONA P3		ZONA P4	
		Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
		NA	NA	NA	NA	A	A	A	A
Illuminazione		Può essere luminoso o illuminato.							

⁵⁸ Cfr. nota 37 delle presenti Norme.

⁵⁹ In presenza di ostacoli che limitino la larghezza della banchina (guard-rail, siepi ecc.) la distanza è ridotta a 50 cm da tali ostacoli.

Art.23 - Cartello di sponsorizzazione manutenzione aree verdi

1. Definizione

Elemento monofacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno finalizzato alla comunicazione dell'impresa sponsor della manutenzione di un'area verde pubblica.

2. Tali impianti possono essere installati anche nelle rotatorie e sulle aree verdi in deroga alle distanze previste dalla normativa vigente⁶⁰ e all'art.10 comma 14 delle presenti Norme, sempre che gli stessi non ingenerino confusione con la segnaletica stradale e non creino ostacolo alla circolazione.

3. Per ogni area a verde è ammesso un numero massimo di impianti pari a 4.

4. L'installazione di tali impianti avviene esclusivamente mediante stipula di apposita convenzione.

Art.24 - Mezzi pubblicitari nei distributori di carburante

1. Nell'area occupata dai distributori di carburante è consentito il posizionamento di mezzi pubblicitari di tipo permanente, seppur con variabilità periodica, con le seguenti prescrizioni:

- non occupino il fronte stradale o le zone di accesso all'area di servizio o le corsie di accelerazione e decelerazione;
- siano costituiti da materiali non deperibili, resistenti agli agenti atmosferici e di facile manutenzione, nonché messi in opera per resistere alla spinta del vento.

2. Qualora tali mezzi pubblicitari siano di tipo temporaneo, ai sensi dell'art.8 comma 1 lettera g del Disciplinare di Attuazione del Regolamento, non saranno soggetti ad autorizzazione ma solo a denuncia presso il Soggetto Gestore delle imposte e pagamento della tassa dovuta.

Art.25 - Impianti pubblicitari di servizio

1. Definizione

E' definito impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (paline e pensiline fermata autobus, transenne parapetonali, cestini per rifiuti, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario.

2. Tali impianti non sono ammessi su tutto il territorio comunale ad eccezione di quelli convenzionati direttamente con l'Amministrazione Comunale.

⁶⁰ Art.47 del DPR 495/1992 e successive modifiche.

CAPO III - PUBBLICITÀ ESTERNA TEMPORANEA

Art.26 - Impianti pubblicitari temporanei

1. Gli impianti pubblicitari temporanei, come meglio specificato all'art.5 comma 2 lettera b delle presenti Norme Tecniche, sono manufatti ad una o più facce aventi una struttura di sostegno e finalizzati all'esposizione i messaggi correlati ad eventi, iniziative e promozioni di tipo culturale, sportivo, istituzionale o commerciale di durata limitata.

2. Tali impianti vengono installati provvisoriamente, limitatamente al periodo di svolgimento dell'evento cui si riferiscono oltre che ai 7 giorni precedenti e alle 24 ore successive, termine entro cui l'installatore dovrà rimuovere l'impianto. Il periodo di esposizione non potrà comunque superare i 90 gg. In deroga alle disposizioni precedenti e per le sole tipologie previste agli articoli successivi, è ammessa la possibilità di esposizione di 1 o 3 anni.

3. I mezzi pubblicitari temporanei non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione ai sensi dell'art.10 delle presenti Norme, ad eccezione del comma 10 e 14 del medesimo articolo, se promossi da associazioni legalmente riconosciute o da istituzioni.

4. Le superfici espositive e di sostegno devono essere costituite da materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, e i mezzi pubblicitari devono essere stabilmente ed opportunamente ancorati al suolo o agli appositi sostegni.

Art.27 - Tipologie di impianti consentiti

1. Gli impianti di pubblicità temporanea consentiti sono:

- a) Striscione
- b) Stendardo
- c) Locandina
- d) Mezzo pubblicitario pittorico
- e) Cartello pubblicitario di cantiere
- f) Allestimento pubblicitario di vetrine
- g) Pubblicità con veicoli ad uso speciale e rimorchi

La collocazione di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale nelle schede di seguito riportate.

Art.28 - Striscione

1. Definizione

Elemento bidimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e posizionato trasversalmente alla carreggiata stradale.

2. L'apposizione di tali impianti è consentita esclusivamente su sostegni appositi. E' comunque vietato l'ancoraggio a sostegni della segnaletica stradale, pali dell'illuminazione, alberature o elementi edilizi.

3. Tali impianti dovranno essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici ed essere saldamente ancorati alle strutture in modo tale da evitare l'effetto vela, nonché dotati di meccanismi di sicurezza atti ad evitare la caduta sulla pubblica via.

4. Ai sensi dell'art.9 comma 1 lettera a) del Disciplinare Operativo di attuazione del Regolamento, per gli striscioni affissi negli appositi spazi di proprietà comunale non è necessario presentare istanza al Comune ma apposita domanda al Soggetto Gestore, che provvederà direttamente alla riscossione del tributo, rilasciandone la relativa ricevuta, valida come titolo autorizzatorio.

5. I supporti per gli striscioni sono di esclusiva proprietà comunale. L'Amministrazione Comunale si riserva di concedere temporaneamente a soggetti privati l'installazione e l'utilizzo degli stessi mediante la stipula di apposita convenzione.

6. Abaco specifico:

TIPOLOGIA		STRISCIONE							
Durata		Temporaneo: max 90 gg							
Dimensioni ammesse		da 6 a 12 mq con un max di 9 m di larghezza							
Posizione rispetto al suolo	h. min (lim. inf.)	5,10 m							
	h. max (lim. sup.)							-	
Distanza da altri impianti		Temporanei				Permanenti			
		-				-			
Ammissibilità per zona di piano		ZONA P1		ZONA P2		ZONA P3		ZONA P4	
		Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
		N.A.	A.	N.A.	A.	N.A.	A.	N.A.	A.
Illuminazione		Non può essere luminoso né illuminato							

Art.29 - Stendardo

1. Definizione

Elemento bidimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, sostenuto da una struttura vincolata ad edifici, anche sporgente a bandiera, oppure in aderenza a recinzioni, ponteggi di cantiere o altre strutture, recante messaggi pubblicitari temporanei di tipo commerciale, culturale o sportivo. Se tale impianto si configura a carattere permanente, tale da pubblicizzare la sede di esercizio, verrà equiparato ad insegna di esercizio, di cui dovrà rispettarne le caratteristiche.

2. L'impianto è ammesso esclusivamente su edifici o proprietà private o parti di essi con possibilità di oggetto sul suolo pubblico.

3. L'impianto è soggetto a parere della Commissione Edilizia solo nel caso in cui sia richiesta una durata pari ad 1 anno.

4. L'impianto dovrà essere realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici ed essere saldamente ancorato alla struttura di sostegno in modo tale da evitare l'effetto vela ed evitare la caduta sulla pubblica via, qualora oggetti su suolo pubblico.

5. Ai sensi dell'art.9 comma 2 lettera c) del Disciplinare Operativo di attuazione del Regolamento, per tale tipologia di impianti, qualora gli stessi siano richiesti per un periodo massimo di 90 giorni, non è necessario presentare istanza al Comune ma richiedere un visto di conformità all'Ufficio Comunale preposto, e, successivamente, formulare apposita domanda al Soggetto Gestore, che provvederà direttamente alla riscossione del tributo, rilasciandone la relativa ricevuta, valida come titolo autorizzatorio.

6. Abaco specifico:

TIPOLOGIA		STENDARDO							
Durata		Temporaneo: max 90 gg o pari a 1 anno							
Dimensioni ammesse		da 0,50 a 18 mq							
Posizione rispetto al suolo	h. min (lim. inf.)	2,20 m se sporge su marciapiede							
	h. max (lim.sup.)	-							
Distanza min da carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)	in presenza di marciapiede				in assenza di marciapiede				
	0,50 m				2,50 m ⁶¹				
Distanza da altri impianti ⁶²	Temporanei				Permanenti				
	-				-				
Ammissibilità per zona di piano ⁶³	ZONA P1		ZONA P2		ZONA P3		ZONA P4		
	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	
	A.	NA.	A.	NA.	A.	A.	A.	A.	
Illuminazione		Può essere illuminato.							

⁶¹ In presenza di ostacoli che limitino la larghezza della banchina (guard-rail, siepe ecc.) la distanza è ridotta a 50 cm da tali ostacoli.

⁶² Non è indicata una distanza specifica tra il manufatto e altri impianti posti nelle vicinanze, sia permanenti che temporanei, a patto che non ostacoli o arrechi disturbo alla percezione di altri messaggi pubblicitari.

⁶³ Per parallelo, in questo caso, si intende in aderenza a costruzioni ed edifici.

Art.30 - Locandina su supporto

1. Definizione

Elemento monofacciale privo di rigidità propria, applicato su idonea struttura rigida di sostegno a cavalletto o similari vincolata al suolo, anche bifacciale, finalizzato alla pubblicizzazione di iniziative temporanee di carattere commerciale, culturale o sportivo.

2. L'esposizione è consentita limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa cui si riferisce oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo. L'impianto non può comunque rimanere esposto per un tempo superiore a **30 giorni**.

3. L'installazione di tali impianti per iniziative di tipo commerciale è consentita solo nel caso di nuova apertura, cambiamenti di sede o di settore merceologico, oppure per vendite straordinarie.

4. Tali mezzi pubblicitari sono ammessi esclusivamente nella sede dell'azienda, su area privata, oppure, se su suolo pubblico, nelle immediate vicinanze della stessa, intendendosi con tale espressione una distanza di max.10 m, misurata sul percorso stradale, dalla sede dell'azienda oggetto di pubblicità. In questi casi è ammesso un numero massimo di 4 elementi, salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze.

E' fatta eccezione per gli spettacoli viaggianti o iniziative di tipo sportivo o culturale patrocinate da Enti Territoriali o Associazioni, per i quali sono ammessi 4 impianti, per un massimo di 20 elementi ciascuno, anche bifacciali, posti in serie ad una distanza minima di 25 m tra loro, nelle posizioni previste sulle seguenti vie:

- Via per Inveruno
- Via per Busto
- V.le Sabotino
- Via Saronnese.

Su tali strade è ammesso un solo impianto, reclamizzante una sola iniziativa (due o più iniziative non possono essere reclamizzate sulla stessa strada), fatta salva diversa indicazione da parte dell'Amministrazione o del gestore.

5. E' vietata l'installazione di tali impianti su paline di segnali stradali e semafori, su opere d'arte, monumenti, parapetti ed altri elementi architettonici.

6. Ai sensi dell'art.9 comma 2 lettera b) del Disciplinare Operativo di Attuazione del Regolamento, per tale impianto non è necessario presentare istanza al Comune ma richiedere un visto di conformità all'Ufficio Comunale preposto (sempre che le posizioni richieste non siano già state predisposte a cura dell'Amministrazione o del Soggetto Gestore), e, successivamente, formulare apposita domanda al Soggetto Gestore, che provvederà direttamente alla riscossione del tributo, rilasciandone la relativa ricevuta, valida come titolo autorizzatorio.

TIPOLOGIA		LOCANDINA							
Durata		Temporaneo: 30 gg							
Dimensioni ammesse		Max 2 mq							
Posizione rispetto al suolo	h. min (lim. inf.)	-							
	h. max (lim. sup.)	2,00 m							
Distanza min da carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)	in presenza di marciapiede o di percorsi pedonali				in assenza di marciapiede				
	1,40 m				2,50 m ⁶⁴				
Distanza da altri impianti	Temporanei				Permanenti				
	15				15				
Ammissibilità per zona di piano	ZONA P1		ZONA P2		ZONA P3		ZONA P4		
	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	A.	A.	A.	A.	
Illuminazione		Non luminoso né illuminato.							

⁶⁴ In presenza di ostacoli che limitino la larghezza della banchina (guard-rail, siepe ecc.) la distanza è ridotta a 50 cm da tali ostacoli.

Art.31 - Mezzo pubblicitario pittorico

1. Definizione

Manufatto bidimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, di grande superficie, mancante di una superficie di appoggio e retto da una struttura di sostegno rigida vincolata a strutture di elevazione, quali ponteggi di cantiere o facciate di costruzioni in occasione di lavori edilizi, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari. Il telaio di sostegno deve essere opportunamente dimensionato e vincolato alla struttura in elevazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.6 delle presenti Norme ed in particolare al comma 4 del medesimo articolo.

2. In base alle finalità cui è destinato può essere di tipologia *artistica*, se riproduce immagini riferite alle decorazioni di facciata, riprese fotografiche o riproduzioni di opere d'arte, oppure *pubblicitaria*, riportante messaggi pubblicitari a mezzo di scritte e/o immagini, o infine *mista*, se combina in vario modo la tipologia artistica con messaggi pubblicitari.

3. La collocazione di suddette tipologie è consentita esclusivamente in occasione dello svolgimento di lavori edilizi.

4. L'impatto scenico riprodotto sulle gigantografie deve risultare compatibile con le caratteristiche dell'edificio e l'assetto urbano del contesto di riferimento, in particolare in prossimità di luoghi con pregi di carattere architettonico e/o ambientale. A questo proposito l'impianto è sempre soggetto al parere vincolante ed inappellabile della Commissione Edilizia.

5. La durata dell'impianto è stabilita in relazione alla durata delle opere edilizie, che devono essere legittimate da regolare atto abilitativo, e non può comunque superare i 3 anni.

TIPOLOGIA		MEZZO PUBBLICITARIO PITTORICO							
Durata		Temporaneo: max 3 anni							
Dimensioni ammesse		> 18 mq							
Posizione rispetto al suolo	h. min (lim. inf.)	2,00 m							
	h. max (lim. sup.)	-							
Distanza min da carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)		in presenza di marciapiede				in assenza di marciapiede			
		a filo ponteggio o fabbricato				a filo ponteggio o fabbricato			
Distanza da altri impianti ⁶⁵		Temporanei				Permanenti			
		-				-			
Ammissibilità per zona di piano ⁶⁶		ZONA P1		ZONA P2		ZONA P3		ZONA P4	
		Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
		A	N.A	A	N.A	A	N.A	A	N.A.
Illuminazione		Può essere luminoso esclusivamente per luce indiretta.							

⁶⁵ Non è indicata una distanza specifica tra il manufatto e altri impianti posti nelle vicinanze, sia permanenti che temporanei, a patto che non ostacoli o arrechi disturbo alla percezione di altri messaggi pubblicitari.

⁶⁶ Per parallelo, in questo caso, si intende in aderenza a ponteggi ed edifici.

Art.32 - Cartello pubblicitario di cantiere

1. Manufatto bidimensionale, mono o bifacciale, vincolato al suolo o a strutture temporanee di cantieri edili, quali ponteggi, recinzioni o parti di edificato, recante messaggi pubblicitari attinenti le attività del cantiere, pubblicizzante la costruzione di immobili o finalizzato alla compravendita degli stessi.
2. Tali mezzi pubblicitari dovranno essere posti all'interno dell'area di pertinenza del cantiere edile o in corrispondenza della recinzione, in parallelo all'asse stradale, e dovranno esporre messaggi pubblicitari esclusivamente riferiti all'intervento edilizio in corso di esecuzione. Se posti al di fuori dell'area di cantiere saranno considerati al pari delle installazioni pubblicitarie permanenti e dovranno attenersi ai criteri di cui all'art.20 delle presenti norme.
3. La durata dell'impianto è stabilita in relazione alla durata delle opere edilizie, che devono essere legittimate da regolare atto abilitativo, e non può comunque superare i 3 anni.
4. Il cartello indicatore dei lavori edili, riportante i dati del committente, del direttore dei lavori, dell'impresa costruttrice e le altre indicazioni di legge, di dimensioni non inferiori a 1 x 0,70 m, non è soggetto al presente Piano, ma potrà essere integrato al cartello pubblicitario della realizzazione edilizia in corso di esecuzione.
5. L'impianto è soggetto al parere della Commissione Edilizia.

TIPOLOGIA		CARTELLO PUBBLICITARIO DI CANTIERE							
Durata		Temporaneo: max 3 anni							
Dimensioni ammesse		max 10 mq							
Posizione rispetto al suolo	h. min (lim. inf.)	2,00 m							
	h. max (lim. sup.)								
Distanza min da carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)		in presenza di marciapiede				in assenza di marciapiede			
		a filo fabbricato o recinzione				a filo fabbricato o recinzione			
Distanza da altri impianti ⁶⁷		Temporanei				Permanente			
		-				-			
Ammissibilità per zona di piano		ZONA P1		ZONA P2		ZONA P3		ZONA P4	
		Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
		A	A	A	A	A	A	A	A
Illuminazione		Può essere luminoso esclusivamente per luce indiretta							

⁶⁷ Non è indicata una distanza specifica tra il cartello e altri impianti posti nelle vicinanze, sia permanenti che temporanei, a patto che esso non ostacoli o arrechi disturbo alla percezione di altri messaggi pubblicitari.

Art.33 - Allestimento pubblicitario di vetrine

1. Definizione

Si definisce allestimento pubblicitario di vetrine qualunque mezzo multimediale, locandina, manifesto, bacheca a tiranti o altra tipologia di manufatto a carattere pubblicitario di tipo temporaneo o a messaggi variabili nel tempo, posto in adiacenza alla superficie vetrata dei negozi, internamente ad essa, in modo tale che lo stesso sia visibile solo ed esclusivamente dalla strada pubblica, di dimensioni superiori a 0,5 mq per vetrina⁶⁸, tendente a pubblicizzare messaggi pubblicitari e/o propagandistici attinenti all'attività esercitata, così come definiti all'art.19 comma 3 del Regolamento della Pubblicità.

Insegne di esercizio o altri manufatti permanenti ad esse assimilabili, seppur posti all'interno della vetrina e visibili esclusivamente dalla strada, saranno equiparati ad insegne di esercizio e dovranno pertanto rispettarne le caratteristiche.

Non sono considerati mezzi pubblicitari i prodotti in vendita esposti né le immagini degli stessi se prive di loghi, messaggi o scritte pubblicitarie ed esposti all'interno delle vetrine o del punto di vendita.

2. Ai sensi dell'art.8 comma 1 lettera d) del Disciplinare Operativo di attuazione del Regolamento, l'esposizione in vetrina sia di messaggi di tipo temporaneo riferiti all'attività esercitata nei locali (avvisi al pubblico, vendite promozionali e di fine stagione, avvisi di prossima apertura), sia di messaggi o mezzi pubblicitari variabili periodicamente, non dovranno essere sottoposti a domanda di autorizzazione ma esclusivamente a denuncia presso il Soggetto Gestore delle imposte ed eventuale pagamento della tassa dovuta.

Art.34 - Pubblicità con veicoli ad uso speciale e rimorchi

1. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta di autoveicoli per uso speciale, rimorchi, rimorchi ad uso speciale, auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie e rimorchi attrezzati per uso negozio⁶⁹.

2. La pubblicità effettuata per conto terzi apposta **su veicoli a motore** a tale scopo adibiti in sosta nel centro abitato, come definito all'art.2 comma 1 delle presenti Norme, qualora gli stessi non siano in movimento, è ammessa solo se espressamente consentita dal Comune, tramite il Soggetto Gestore della riscossione del tributo, e se la sosta avviene nelle aree a parcheggio pubbliche all'uopo destinate. Ai sensi dell'art.9 comma 2 lettera a del Disciplinare Operativo di Attuazione del Regolamento, per tale forma di pubblicità non è necessario presentare istanza al Comune ma richiedere un visto di conformità all'Ufficio Comunale preposto (sempre che le posizioni richieste non siano già state predisposte a cura dell'Amministrazione o del Soggetto Gestore), e, successivamente, formulare apposita domanda al Soggetto Gestore, che provvederà direttamente alla riscossione del tributo, rilasciandone la relativa ricevuta, valida come titolo autorizzatorio.

3. In mancanza di detta autorizzazione la pubblicità, quando il veicolo è in sosta, dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata della sua efficacia.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è necessaria anche se i veicoli vengono parcheggiati in area privata con visibilità allargata alla strada pubblica⁷⁰: in questi casi sarà necessario presentare il nulla-osta da parte della proprietà e l'autorizzazione verrà concessa sempre che non sia in contrasto con il Codice della Strada e con le distanze di cui all'art.8 delle presenti Norme.

5. Tale forma di pubblicità è concessa per un massimo di 15 gg., periodo durante il quale sarà possibile variare il messaggio pubblicitario.

⁶⁸ Infatti se di dimensioni inferiori non è soggetto né a denuncia né ad autorizzazione né a pagamento dell'imposta.

⁶⁹ Come definiti nel D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni (artt.54 comma 1 lettera g e art.56 comma 2 lettera d) e nel DPR 495/1992 e successive modifiche (art.203 comma 2 lettera q e art.204 comma 2 lettera q).

⁷⁰ In quanto appartenenti a quanto previsto all'art.23 comma 4 del D.Lgs n. 285/1992: "la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario".

CAPO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.35 - Impianti di Pubblica Affissione

1. L'affissione di manifesti istituzionali, sociali, funebri, commerciali, culturali o sportivi è effettuata esclusivamente su appositi impianti per affissioni di proprietà comunale gestiti dal Concessionario del *Servizio Pubbliche Affissioni*.
2. L'Amministrazione Comunale, di concerto con il Concessionario del servizio, dispone la collocazione sul territorio comunale degli impianti esistenti, costituiti da cartelli, totem e tabelle affissionali, e di eventuali impianti di nuova acquisizione.
3. Esclusivamente per l'affissione di manifesti commerciali possono essere installati impianti da parte di soggetti privati, a seguito di stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione: tali impianti potranno essere posizionati esclusivamente su aree o facciate di edifici di proprietà privata.

Art.36 - Affissione di manifesti istituzionali

1. Le affissioni di natura istituzionale, obbligatorie per legge, oppure di tipo culturale, sportivo, sociale o comunque prive di natura commerciale, sono effettuate esclusivamente dal Servizio Affissioni Comunale o dal Concessionario del servizio, su istanza degli uffici Comunali secondo le modalità indicate all'art.14 del Regolamento sulla Pubblicità.
2. Il contenuto del messaggio deve essere strettamente riferito alla manifestazione.
3. Su ogni manifesto è ammesso uno spazio di max 300 cmq da riservarsi all'apposizione dei marchi degli eventuali sponsor.

Art.37 - Affissione di manifesti commerciali

1. Le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica sono effettuate, su istanza di soggetti privati e secondo le modalità indicate all'art.14 del Regolamento sulla Pubblicità, dal Servizio Affissioni comunale, dal Concessionario del servizio, o direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato, anche a seguito di apposite concessioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale, nella proporzione indicata nel Regolamento all'art.12 comma 3.
2. I messaggi contenuti sui manifesti, per forma e colori, ed in particolare nell'uso del colore rosso, non dovranno generare confusione con la segnaletica stradale né arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Art.38 - Affissione di manifesti funebri

1. Il Soggetto gestore può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci ovvero ringraziamenti relativi ad eventi luttuosi, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste nel presente Piano. L'affissione dei manifesti funebri può avvenire esclusivamente sugli impianti comunali individuati nel presente Piano.

CAPO V - ALTRE FORME DI PUBBLICITA'

Art.39 - Pubblicità sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli è regolata dalla normativa vigente⁷¹.

Art.40 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica è consentita dal Comune, tramite il Soggetto Gestore della riscossione del tributo, nel rispetto della normativa vigente⁷², dei limiti stabiliti dalle disposizioni inerenti l'esposizione al rumore⁷³ e dal Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Legnano⁷⁴.

2. La pubblicità fonica effettuata con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori all'interno dei centri abitati è autorizzata nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. Nei giorni festivi e al di fuori degli orari previsti è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili. I mezzi circolanti dovranno essere regolarmente denunciati e circolanti in aderenza alla normativa vigente.

3. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni che regolano la materia⁷⁵.

4. All'interno degli impianti sportivi e su suolo pubblico, se rivolta alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare interesse per la cittadinanza, è ammessa la pubblicità fonica effettuata per conto altrui attraverso appositi apparecchi amplificatori e simili.

5. Essa è vietata nel centro storico e in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.

Art.41 - Pubblicità varia

1. La pubblicità in forma ambulante non può essere effettuata in p.zza S. Magno e nella nuova piazza del mercato, nei viali formati dai banchi di vendita, durante i giorni di mercato, e la distribuzione dovrà avvenire esclusivamente lasciando i volantini nelle mani delle persone che vogliono riceverli e non sulle vetture in sosta né lanciandoli dalle vetture in movimento, tramite personale regolarmente incaricato ed autorizzato in base alla normativa vigente, assumendosi piena responsabilità in caso di violazione delle norme, anche per ciò che riguarda il testo contenuto nel messaggio pubblicitario.

⁷¹ Art.57 del DPR 495/92 e successive modifiche.

⁷² Art.59 del DPR 495/1992 e successive modifiche.

⁷³ Legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 447/95).

⁷⁴ Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 23/05/2006.

⁷⁵ Art. 7 della legge 130/1975.

CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.41 - Entrata in vigore

1. Il presente Piano viene adottato, ai sensi dell'art.10 comma 3 e 4 del "Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", con provvedimento di Giunta Comunale, previo parere della Commissione Edilizia e del Territorio, che sono dalle stesse espressi entro 30 giorni dalla richiesta.

2. A partire dall'esecutività del relativo provvedimento di approvazione sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti Comunali che disciplinano la materia di cui alle presenti Norme. In caso di norme contrastanti con altri Regolamenti vigenti, vale la norma più restrittiva.

3. Ai sensi dell'art.10 comma 3 del Regolamento esso potrà essere sottoposto a revisione per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati e relativa variazione del perimetro del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

Art.42 - Norma transitoria - Regolarizzazione degli impianti esistenti

1. Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione.

2. Per quanto riguarda le insegne di esercizio, le vetrofanie e gli altri mezzi pubblicitari di cui agli articoli da 13 a 19 delle presenti norme, ad eccezione delle targhe di cui all'art.14:

- se risultano regolarmente autorizzati ed installati in data antecedente all'entrata in vigore del Piano, con autorizzazione ancora valida ma in contrasto con tali norme, dovranno essere adeguati allo scadere dell'autorizzazione stessa o in concomitanza ad interventi di sostituzione o modifica nonché di manutenzione straordinaria;
- nel caso di autorizzazioni rilasciate senza termine di scadenza o con scadenza superiore ad anni 3, occorrerà procedere al loro rinnovo entro il termine di **tre anni** dalla data di entrata in vigore delle nuove norme: in particolare, per le autorizzazioni di insegne antecedenti al 1993, se su proprietà privata, rilasciate a seguito di parere favorevole della Commissione Edilizia, le stesse potranno essere rinnovate anche se in contrasto con le presenti Norme, sempre che non siano pericolose o di intralcio alla circolazione stradale; tutte le altre, ove previsto dalle presenti norme, saranno soggette a parere della Commissione Edilizia;
- nel caso di autorizzazione scaduta o mancante, ma risulti comunque effettuato il pagamento dell'imposta di pubblicità, il titolare dovrà adeguarsi entro il termine di **tre anni** dalla data di entrata in vigore delle nuove norme.

3. I cartelli pubblicitari stradali, le preinsegne e simili (articoli da 19 a 22 e 25 delle presenti norme) già installati sul territorio comunale, regolarmente autorizzati e non rispondenti alle presenti Norme, dovranno essere ricollocati, rimossi o adeguati compatibilmente con le presenti Norme entro le date di cui sotto:

- impianti regolarmente autorizzati e con autorizzazione ancora valida non conformi alle presenti norme ma adeguabili, dovranno essere messi a norma entro il **30/06/2009**, comunicandolo all'Ufficio competente tramite apposita dichiarazione riportante gli estremi dell'autorizzazione e fotografia dell'impianto prima e dopo l'adeguamento;
- impianti regolarmente autorizzati e con autorizzazione ancora valida, limitatamente alle distanze da altri impianti, a modifiche effettuate sulla zonizzazione o sull'ammissibilità di alcune tipologie, se non conformi e non adeguabili, saranno ammessi **fino alla loro scadenza naturale**, termine oltre il quale dovranno essere rimossi;
- autorizzazioni di impianti senza termine di scadenza o con scadenza superiore ad anni 3 dovranno essere rinnovate, se non in contrasto con le presenti Norme, entro il termine perentorio del **31/12/2009**, o, in alternativa, gli impianti dovranno essere rimossi entro tale termine;
- autorizzazioni di impianti scadute a partire dal gennaio 2008 dovranno essere rinnovate entro il **30/09/2009**.

Decorsi i termini di cui al presente comma l'Amministrazione Comunale procederà alla rimozione degli impianti non conformi alle prescrizioni di cui sopra, a spese del proprietario dell'impianto o del titolare del messaggio pubblicitario, con contestuale ripristino dei luoghi.